

N. /2024 V.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV Civile

fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni

DECRETO

EX ART. 14 TERDECIES L. N. 3/2012

Il Giudice,

letto il ricorso *ex art. 14 terdecies* della L. n. 3/2012 depositato in data 12.7.2024 da
, per mezzo del quale è stato chiesto che i crediti non integralmente
soddisfatti in seno alla procedura di liquidazione del patrimonio n. /2020 siano
dichiarati inesigibili nei suoi confronti;

visto il proprio decreto depositato in data 19.7.2024;

rilevato che il Liquidatore ha documentato di aver comunicato ai creditori
concorrenti non integralmente soddisfatti il ricorso ed il decreto succitati;

visti gli atti della procedura di liquidazione del patrimonio n. /2020 , il cui fascicolo
è stato acquisito *ex officio*;

letta la relazione depositata dal Liquidatore su richiesta di questo Giudice in data
19.9.2024 ;

preso atto dei certificati dei carichi pendenti e del Casellario Giudiziale intestati al
ricorrente , acquisiti *ex officio*;

ritenuta la tempestività del ricorso, posto che la procedura di liquidazione del patrimonio n. è stata dichiarata chiusa con decreto del 27.6.2024;

ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14 *terdecies*, comma I, della L. n. 3/2012 posto che, come emerge dagli atti e dai documenti complessivamente acquisiti, risulta che:

- il debitore ha cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficui svolgimento delle operazioni (cfr. in particolare quanto evidenziato dal Liquidatore nella propria relazione);
- il debitore non ha in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura (cfr. in particolare quanto evidenziato dal Liquidatore nella propria relazione);
- il debitore non ha beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- il debitore non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dall'art. 16 della L. n. 3/2012 (cfr. certificati penali acquisiti);
- il debitore ha svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14 *undecies* della L. n. 3/2012, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o in ogni caso ha cercato un'occupazione e non ha rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;;
- sono stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriori al decreto di apertura della liquidazione, come indicato dal Liquidatore per mezzo della propria relazione;

ritenuta l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 14 *terdecies*, comma II, della L. n. 3/2012 posto che, come emerge dagli atti e dai documenti complessivamente acquisiti, risulta che:

- il sovraindebitamento del debitore non è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sua capacità patrimoniali;
- il debitore nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa non ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri (cfr. in particolare la relazione del Liquidatore oltreché la relazione particolareggiata ex art. 14 *ter*, c. III, della L. n. 3/2012);

rilevato che i creditori concorsuali non integralmente soddisfatti non hanno svolto opposizioni o contestazioni alle richiesta del debitore;

preso atto del finale parere favorevole del Liquidatore;

ritenuto dunque che, alla luce di tutto quanto osservato, il ricorso proposto da è fondato e merita accoglimento;

p.q.m.

Il Tribunale, visto l'art. 14 *terdecies* della L. n. 3/2012, così provvede:

- dichiara inesigibili nei confronti di i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio n. /2020 ;
- nulla sulle spese.

Si comunichi.

Brescia, 05/11/2024

Il Giudice

